



Copia per il cliente

aggiornato al 16/03/2026

## Foglio Informativo

# Garanzia su finanziamento chirografario per investimenti sostenibili e per il sostegno di un'economia circolare

### INFORMAZIONI SU ARTFIDI LOMBARDIA

#### ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L

**Sede Legale** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia

**Sede Amministrativa** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia - Tel. 030.2428244 - Fax 030.2450511

e-mail: [info@artfidi.it](mailto:info@artfidi.it) - http: [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it) - pec: [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it)

P.IVA: 01830160170 - Cod Fisc.: 80003290170 - C.C.I.A.A. Brescia N°199762

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 del D.lgs 385/93 (TUB) – n° 19503.2

Artfidi Lombardia, di seguito anche Confidi o Artfidi, basato sui principi della mutualità e senza fini di lucro, si propone di promuovere l'assistenza, il miglioramento e l'ammodernamento delle imprese associate fornendo garanzie collettive, assistendo i soci nella consulenza finanziaria e nella formulazione di richieste di credito e di agevolazione di qualsiasi forma, dando corso a programmi di formazione e sviluppo, intervenendo nel campo del credito e del finanziamento d'azienda curando anche per i soci l'accesso ai fidi bancari.

In via residuale Artfidi Lombardia rilascia anche finanziamenti chirografari con rimborso rateale, destinati sia a finanziare investimenti che al ripristino della liquidità aziendale delle imprese associate.

Possono far parte del Confidi, quali Soci ordinari, gli artigiani, le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti aventi sede in Italia. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni.

Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (rif. Art. 7 dello Statuto di Artfidi Lombardia).

#### IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

nome e cognome Agente in Attività Finanziaria: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

ragione sociale Mediatore Creditizio: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

nome e cognome collaboratore/dipendente del Mediatore Creditizio: .....

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA

La garanzia rilasciata da Artfidi Lombardia è una garanzia di norma "a prima richiesta" con la quale il Confidi si impegna a onorare il pagamento agli istituti di credito convenzionati di una parte del debito del Cliente in caso di mancato pagamento dello stesso.

La garanzia a prima richiesta è rilasciata percentualmente sull'importo concesso dalla banca, fino all'importo massimo garantito indicato nel regolamento del credito. Tuttavia sono previste deroghe a tale limite se appositamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

La garanzia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Socio viene chiamato dall'istituto di credito e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risulti inadempiente, Artfidi Lombardia/la banca finanziatrice procederà all'escussione del credito vantato.

Quando il Confidi rilascia una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile", le banche garantite possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso delle linee di credito garantite direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente.

Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, le banche garantite possono richiedere il rimborso delle linee di credito garantite al Confidi, il quale può però opporre a queste il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli istituti di credito, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso alle stesse banche del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli istituti di credito garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "criteri di ammissibilità a socio e principali condizioni economiche").

Artfidi Lombardia, operando con il Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96), può richiedere l'intervento dello stesso al fine di contro garantire le garanzie rilasciate. L'ammissibilità all'intervento del Fondo di Garanzia è in capo al Gestore del Medio Credito Centrale. La controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale è utilizzabile sia sulle linee di credito a medio lungo termine che per quelle a breve termine per le quali Artfidi concede la propria garanzia agli istituti di credito convenzionati ed è estendibile anche alle imprese neo-costituite (start-up). In caso di inadempimento da parte del socio e successivamente all'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca, Artfidi, tramite il proprio ufficio legale, manifesta al Fondo Centrale la richiesta di liquidazione della controgaranzia ricevuta.

L'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it).

#### Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Artfidi Lombardia secondo quanto previsto dallo Statuto disponibile per la consultazione sul sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it).

A titolo indicativo e non esaustivo, la controgaranzia del Fondo di Garanzia e/o di altri Enti pubblici comporta l'ulteriore rischio per il Cliente di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare all'Amministrazione competente il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

Infine, in caso di rinuncia del Cliente all'operazione di garanzia già deliberata dal Confidi, è previsto a suo carico il costo di quanto pagato da Artfidi al Fondo di Garanzia per l'accesso alla controgaranzia.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta lo schema delle principali caratteristiche dell'operazione destinata a garantire il finanziamento finalizzato ad investimenti sostenibili o al sostegno di un'economia circolare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE	
Garanzia su finanziamento a medio lungo termine rateale	<p><b>Destinatari:</b> Imprese artigiane, PMI, liberi professionisti, soci di Artfidi Lombardia</p> <p><b>Forma tecnica:</b> garanzia a prima richiesta su finanziamento chirografario a medio lungo termine rateale</p> <p><b>Finalità:</b> investimenti sostenibili (c.d. "green") o indirizzati allo sviluppo di un'economia circolare</p> <p><b>Durata massima dell'operazione:</b> 96 mesi, compreso il periodo di preammortamento</p> <p><b>Preammortamento massimo:</b> 12 mesi</p> <p><b>Tasso applicato al finanziamento:</b> fisso o variabile</p> <p><b>Garanzie vincolanti per il rilascio della garanzia di Artfidi:</b> Garanzia Fondo Centrale di Garanzia (% di garanzia stabilita dal Fondo Centrale di Garanzia stesso)</p> <p><b>Garanzie accessorie previste:</b> fidejussioni personali titolare/soci o di terzi</p>

## CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio della garanzia richiesta il Socio deve sostenere i seguenti oneri:

### **QUOTE SOCIALI e SOVRAPPREZZO DI EMISSIONE (art. 9 e 10 dello Statuto di Artfidi Lombardia)**

L'impresa, all'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito verserà per l'iscrizione almeno € 180,00 di cui € 129,00 quali quote sociali e € 51,00 per sovrapprezzo di emissione.

Inoltre, all'erogazione del finanziamento, verserà un'integrazione alle quote sociali già possedute secondo il seguente schema:

Per richieste di finanziamento fino a €.	30.000,00:	€.	516,00 quale quota sociale	
Per richieste di finanziamento da	€.	30.001,00 fino a €.	50.000,00: €.	645,00 quale quota sociale
Per richieste di finanziamento da	€.	50.001,00 fino a €.	100.000,00: €.	774,00 quale quota sociale
Per richieste di finanziamento da	€.	100.001,00:	€.	1.032,00 quale quota sociale

In fase di valutazione l'organo deliberante di un finanziamento può richiedere quote aggiuntive nella misura ritenuta necessaria.

Tale valore è restituibile nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it)

### **ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO**

Spese, quali diritti di segreteria, pari al 5x1.000 del finanziamento con un massimo di € 2.500,00.

**Commissioni di garanzia:** determinate in funzione del merito creditizio assegnato da Artfidi al Cliente in fase di analisi della richiesta di garanzia, processo che si basa sull'utilizzo del sistema di calcolo della rischiosità creditizia del Fondo Centrale di Garanzia.

Per Clienti con merito creditizio in fascia 1 – commissioni di garanzia pari allo 0,6% annuo del finanziamento erogato

Per Clienti con merito creditizio in fascia 2 – commissioni di garanzia pari all'1,1% annuo del finanziamento erogato

Per Clienti con merito creditizio in fascia 3 e 4 - commissioni di garanzia pari all'1,2% annuo del finanziamento erogato

Per Clienti con merito creditizio in fascia 5 – commissioni di garanzia pari all'1,9% annuo del finanziamento erogato

Commissione di garanzia minima di € 50,00.

Per richieste di moratoria commissioni di garanzia massime applicabili pari all'1,20% annuo sul capitale residuo del finanziamento

**Sulle commissioni sopra esposte, in virtù della finalità di sostenibilità dell'investimento, viene applicata la riduzione del 30%**

### **ONERI AGGIUNTIVI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE PER DIRITTI DI MEDIAZIONE/CONSULENZA:**

Diritti di segreteria: costo massimo applicabile € 400

Commissioni: percentuale massima applicabile pari al 3% dell'importo erogato

Il cliente potrà consultare la misura del TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), trimestralmente aggiornata dalla Banca d'Italia sul sito <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm>

Le spese di istruttoria e la commissione di garanzia unitamente all'integrazione delle quote sociali devono essere interamente **corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa**. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi, di norma per il tramite dell'istituto di credito garantito, in fase di erogazione del finanziamento/affidamento dietro formale autorizzazione sottoscritta dal socio con la domanda di garanzia e comunicata alla banca finanziatrice.

Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al socio.

Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il socio deve sostenere i seguenti oneri:

(cfr. il precedente punto "Caratteristiche della Garanzia")

- **Interessi di mora su crediti per cassa.** Vengono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli istituti di credito dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nel contratto di finanziamento.
- **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli istituti di credito nel caso di inadempimento dei soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

Il cliente deve ricevere comunicazioni sull'andamento della garanzia prestata da Artfidi Lombardia almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto. Tali comunicazioni non comportano alcun costo a carico del Socio.

Il cliente può ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione sugli interventi in garanzia di Artfidi Lombardia degli ultimi dieci anni. Tale operazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI ARTFIDI LOMBARDIA

**Recesso:** Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'istituto di credito garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dalla banca garantita e a condizione che non esistano debiti del socio nei confronti del stesso Confidi e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni. La richiesta di recesso deve essere manifestata dal socio ad Artfidi tramite comunicazione scritta (lettera, e-mail o pec agli indirizzi sopra forniti).

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli istituti di credito garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli istituti di credito garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso alle banche del valore residuo dei crediti garantiti. Entro 90 giorni dall'estinzione del rapporto di garanzia, Artfidi deve trasmettere al cliente, tramite e-mail, la comunicazione di avvenuta conclusione del rapporto stesso.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:** Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli istituti di credito garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora.

### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle Controversie:

Il Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla SEDE LEGALE Artfidi Lombardia s.c.r.l. – Via Cefalonia, 66 – 25124 Brescia” o via e-mail agli indirizzi: [reclami@artfidi.it](mailto:reclami@artfidi.it) o [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it).

L'Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo ed evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Artfidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all'**Ombudam-Giurì Bancario Finanziario**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) chiedere a Artfidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. Artfidi Lombardia mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it) - le guide relative all'accesso all'ABF.

## LEGENDA

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Ombudsman-Giurì Bancario Finanziario:** strumento di risoluzione delle controversie riferito ai servizi bancari (dopo aver fatto ricorso all'ufficio reclami senza trovare soddisfazione)

**Banche (o istituti di credito):** gli istituti che hanno sottoscritto apposite convenzioni con Artfidi Lombardia in relazione a ciascuna tipologia di operazione e che erogano linee di credito a favore dei soci del Confidi e che risultano garantiti dal Confidi stesso.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Pmi:** piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa con meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di €.

**Importo massimo garantito:** importo massimo di finanziamento sul quale viene calcolata la percentuale di garanzia prestata.

**Finanziamento:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito.

**Finanziamento straordinario:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito e finalizzato al pagamento di mensilità aggiuntive e/o imposte.

**Finanziamento garantito da pegno:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito e garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

**Finanziamento ipotecario:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito e garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

**Fidejussione:** credito di firma prestato, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

**Garante:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del socio.

**Garanzia prestata dal Confidi:** obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca / istituto di credito per garantire il rimborso del finanziamento da questi concesso al medesimo socio del Confidi.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. ove "dipendenza" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Cliente:** il socio che ha aderito al Confidi e richiede la garanzia del Confidi stesso.

Data \_\_\_\_\_

Firma dell'operatore \_\_\_\_\_



Copia per Artfidi

aggiornato al 16/03/2026

## Foglio Informativo

# Garanzia su finanziamento chirografario per investimenti sostenibili e per il sostegno di un'economia circolare

### INFORMAZIONI SU ARTFIDI LOMBARDIA

#### ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L

**Sede Legale** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia

**Sede Amministrativa** - Via Cefalonia, 66 - 25124 Brescia - Tel. 030.2428244 - Fax 030.2450511

e-mail: [info@artfidi.it](mailto:info@artfidi.it) - http: [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it) - pec: [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it)

P.IVA: 01830160170 - Cod Fisc.: 80003290170 - C.C.I.A.A. Brescia N°199762

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art 106 del D.lgs 385/93 (TUB) – n° 19503.2

Artfidi Lombardia, di seguito anche Confidi o Artfidi, basato sui principi della mutualità e senza fini di lucro, si propone di promuovere l'assistenza, il miglioramento e l'ammodernamento delle imprese associate fornendo garanzie collettive, assistendo i soci nella consulenza finanziaria e nella formulazione di richieste di credito e di agevolazione di qualsiasi forma, dando corso a programmi di formazione e sviluppo, intervenendo nel campo del credito e del finanziamento d'azienda curando anche per i soci l'accesso ai fidi bancari.

In via residuale Artfidi Lombardia rilascia anche finanziamenti chirografari con rimborso rateale, destinati sia a finanziare investimenti che al ripristino della liquidità aziendale delle imprese associate.

Possono far parte del Confidi, quali Soci ordinari, gli artigiani, le piccole e medie imprese ed i liberi professionisti aventi sede in Italia. Ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'art. 13 del DL 269/2003, al Confidi possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni.

Non possono essere associate le imprese fallite o per le quali siano in corso procedure concorsuali, né le imprese i cui titolari abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici (rif. Art. 7 dello Statuto di Artfidi Lombardia).

#### IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE:

nome e cognome Agente in Attività Finanziaria: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

ragione sociale Mediatore Creditizio: .....

n° iscrizione OAM.....

Indirizzo .....

Telefono .....

e-mail: .....

nome e cognome collaboratore/dipendente del Mediatore Creditizio: .....

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA

La garanzia rilasciata da Artfidi Lombardia è una garanzia di norma "a prima richiesta" con la quale il Confidi si impegna a onorare il pagamento agli istituti di credito convenzionati di una parte del debito del Cliente in caso di mancato pagamento dello stesso.

La garanzia a prima richiesta è rilasciata percentualmente sull'importo concesso dalla banca, fino all'importo massimo garantito indicato nel regolamento del credito. Tuttavia sono previste deroghe a tale limite se appositamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

La garanzia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. Prima dell'erogazione del finanziamento, il Socio viene chiamato dall'istituto di credito e dal Confidi ad impegnarsi contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio, fidejussione, pegno, ipoteca. Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla banca di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui il Socio (ossia, il debitore principale e gli eventuali garanti) risulti inadempiente, Artfidi Lombardia/la banca finanziatrice procederà all'escussione del credito vantato.

Quando il Confidi rilascia una garanzia "a prima richiesta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile", le banche garantite possono richiedere, in caso di inadempimento del socio del Confidi, il rimborso delle linee di credito garantite direttamente al Confidi stesso senza la preventiva escussione del socio inadempiente.

Nel caso invece in cui il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, le banche garantite possono richiedere il rimborso delle linee di credito garantite al Confidi, il quale può però opporre a queste il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

L'eventuale escussione delle garanzie del Confidi da parte degli istituti di credito, nel caso di inadempimento dei soci debitori, e il conseguente rimborso alle stesse banche del valore residuo dei crediti garantiti può trasformare i precedenti crediti di firma in crediti per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti. Pertanto, in tal caso, il Confidi deve essere rimborsato dai soci inadempienti. Su tali crediti matureranno anche i relativi interessi di mora che i soci debitori saranno tenuti a corrispondere, unitamente alle eventuali spese documentate sostenute per il recupero dei crediti medesimi, al Confidi in funzione del tasso di interesse di mora e del tempo intercorso tra la data di rimborso del credito da parte del Confidi agli istituti di credito garantiti e quella di pagamento al Confidi medesimo dei soci debitori (cfr. il successivo punto "criteri di ammissibilità a socio e principali condizioni economiche").

Artfidi Lombardia, operando con il Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96), può richiedere l'intervento dello stesso al fine di contro garantire le garanzie rilasciate. L'ammissibilità all'intervento del Fondo di Garanzia è in capo al Gestore del Medio Credito Centrale. La controgaranzia rilasciata dal Fondo Centrale è utilizzabile sia sulle linee di credito a medio lungo termine che per quelle a breve termine per le quali Artfidi concede la propria garanzia agli istituti di credito convenzionati ed è estendibile anche alle imprese neo-costituite (start-up). In caso di inadempimento da parte del socio e successivamente all'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca, Artfidi, tramite il proprio ufficio legale, manifesta al Fondo Centrale la richiesta di liquidazione della controgaranzia ricevuta.

L'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it).

#### Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Artfidi Lombardia secondo quanto previsto dallo Statuto disponibile per la consultazione sul sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it).

A titolo indicativo e non esaustivo, la controgaranzia del Fondo di Garanzia e/o di altri Enti pubblici comporta l'ulteriore rischio per il Cliente di essere sottoposto alla revoca dell'aiuto pubblico e di dover rimborsare all'Amministrazione competente il valore dell'"equivalente sovvenzione" (lordo o netto), vale a dire il valore economico effettivo dell'aiuto. Ciò può avvenire in caso di inadempienza del Cliente rispetto agli obblighi a suo carico o ai requisiti previsti dai regolamenti, rilevata in fase di rendicontazione o di controllo successivo.

Infine, in caso di rinuncia del Cliente all'operazione di garanzia già deliberata dal Confidi, è previsto a suo carico il costo di quanto pagato da Artfidi al Fondo di Garanzia per l'accesso alla controgaranzia.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Di seguito si riporta lo schema delle principali caratteristiche dell'operazione destinata a garantire il finanziamento finalizzato ad investimenti sostenibili o al sostegno di un'economia circolare.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE	
Garanzia su finanziamento a medio lungo termine rateale	<p><b>Destinatari:</b> Imprese artigiane, PMI, liberi professionisti, soci di Artfidi Lombardia</p> <p><b>Forma tecnica:</b> garanzia a prima richiesta su finanziamento chirografario a medio lungo termine rateale</p> <p><b>Finalità:</b> investimenti sostenibili (c.d. "green") o indirizzati allo sviluppo di un'economia circolare</p> <p><b>Durata massima dell'operazione:</b> 96 mesi, compreso il periodo di preammortamento</p> <p><b>Preammortamento massimo:</b> 12 mesi</p> <p><b>Tasso applicato al finanziamento:</b> fisso o variabile</p> <p><b>Garanzie vincolanti per il rilascio della garanzia di Artfidi:</b> Garanzia Fondo Centrale di Garanzia (% di garanzia stabilita dal Fondo Centrale di Garanzia stesso)</p> <p><b>Garanzie accessorie previste:</b> fidejussioni personali titolare/soci o di terzi</p>

## CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A SOCIO E PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per il rilascio della garanzia richiesta il Socio deve sostenere i seguenti oneri:

### **QUOTE SOCIALI e SOVRAPREZZO DI EMISSIONE (art. 9 e 10 dello Statuto di Artfidi Lombardia)**

L'impresa, all'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito verserà per l'iscrizione almeno € 180,00 di cui € 129,00 quali quote sociali e € 51,00 per sovrapprezzo di emissione.

Inoltre, all'erogazione del finanziamento, verserà un'integrazione alle quote sociali già possedute secondo il seguente schema:

Per richieste di finanziamento fino a €.	30.000,00:	€.	516,00	quale quota sociale		
Per richieste di finanziamento da	€.	30.001,00 fino a €.	50.000,00:	€.	645,00	quale quota sociale
Per richieste di finanziamento da	€.	50.001,00 fino a €.	100.000,00:	€.	774,00	quale quota sociale
Per richieste di finanziamento da	€.	100.001,00:		€.	1.032,00	quale quota sociale

In fase di valutazione l'organo deliberante di un finanziamento può richiedere quote aggiuntive nella misura ritenuta necessaria.

Tale valore è restituibile nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto del Confidi disponibile sul sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it)

### **ALL'ATTO DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO**

Spese, quali diritti di segreteria, pari al 5x1.000 del finanziamento con un massimo di € 2.500,00.

**Commissioni di garanzia:** determinate in funzione del merito creditizio assegnato da Artfidi al Cliente in fase di analisi della richiesta di garanzia, processo che si basa sull'utilizzo del sistema di calcolo della rischiosità creditizia del Fondo Centrale di Garanzia.

Per Clienti con merito creditizio in fascia 1 – commissioni di garanzia pari allo 0,6% annuo del finanziamento erogato

Per Clienti con merito creditizio in fascia 2 – commissioni di garanzia pari all'1,1% annuo del finanziamento erogato

Per Clienti con merito creditizio in fascia 3 e 4 - commissioni di garanzia pari all'1,2% annuo del finanziamento erogato

Per Clienti con merito creditizio in fascia 5 – commissioni di garanzia pari all'1,9% annuo del finanziamento erogato

Commissione di garanzia minima di € 50,00.

Per richieste di moratoria commissioni di garanzia massime applicabili pari all'1,20% annuo sul capitale residuo del finanziamento

**Sulle commissioni sopra esposte, in virtù della finalità di sostenibilità dell'investimento, viene applicata la riduzione del 30%**

### **ONERI AGGIUNTIVI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE PER DIRITTI DI MEDIAZIONE/CONSULENZA:**

Diritti di segreteria: costo massimo applicabile € 400

Commissioni: percentuale massima applicabile pari al 3% dell'importo erogato

Il cliente potrà consultare la misura del TEGM, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108 del 03/1996), trimestralmente aggiornata dalla Banca d'Italia sul sito <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/compiti-vigilanza/tegm>

Le spese di istruttoria e la commissione di garanzia unitamente all'integrazione delle quote sociali devono essere interamente **corrisposte al Confidi al momento del rilascio della garanzia stessa**. In particolare, tali oneri devono essere riconosciuti al Confidi, di norma per il tramite dell'istituto di credito garantito, in fase di erogazione del finanziamento/affidamento dietro formale autorizzazione sottoscritta dal socio con la domanda di garanzia e comunicata alla banca finanziatrice.

Le predette spese e commissioni, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non vengono restituite al socio.

Nel caso in cui la garanzia si trasforma da credito di firma in credito per cassa il socio deve sostenere i seguenti oneri:

(cfr. il precedente punto "Caratteristiche della Garanzia")

- **Interessi di mora su crediti per cassa.** Vengono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli istituti di credito dal Confidi nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio da parte del Confidi ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nel contratto di finanziamento.
- **Spese di recupero dei crediti per cassa.** Le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dalla escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi stesso da parte degli istituti di credito nel caso di inadempimento dei soci debitori vanno integralmente rimborsate dagli stessi al Confidi.

Il cliente deve ricevere comunicazioni sull'andamento della garanzia prestata da Artfidi Lombardia almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto. Tali comunicazioni non comportano alcun costo a carico del Socio.

Il cliente può ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione sugli interventi in garanzia di Artfidi Lombardia degli ultimi dieci anni. Tale operazione comporta un costo a carico del Socio fino ad un massimo di euro 50,00 (cinquanta/00).

## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA DA PARTE DI ARTFIDI LOMBARDIA

**Recesso:** Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dall'istituto di credito garantito. In caso di recesso (sempre previa liberatoria del Confidi stesso rilasciata dalla banca garantita e a condizione che non esistano debiti del socio nei confronti del stesso Confidi e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria e per commissioni. La richiesta di recesso deve essere manifestata dal socio ad Artfidi tramite comunicazione scritta (lettera, e-mail o pec agli indirizzi sopra forniti).

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** L'intervento del Confidi in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli istituti di credito garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli istituti di credito garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso alle banche del valore residuo dei crediti garantiti. Entro 90 giorni dall'estinzione del rapporto di garanzia, Artfidi deve trasmettere al cliente, tramite e-mail, la comunicazione di avvenuta conclusione del rapporto stesso.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:** Il credito per cassa del Confidi verso i soci debitori che può sorgere a seguito della escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte degli istituti di credito garantiti nel caso di inadempimento dei predetti soci si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dai soci debitori unitamente ai relativi interessi di mora.

### Reclami e risoluzione stragiudiziale delle Controversie:

Il Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R alla SEDE LEGALE Artfidi Lombardia s.c.r.l. – Via Cefalonia, 66 – 25124 Brescia” o via e-mail agli indirizzi: [reclami@artfidi.it](mailto:reclami@artfidi.it) o [artfidi@legalmail.it](mailto:artfidi@legalmail.it).

L'Ufficio Reclami conferma prontamente al Cliente l'avvenuta ricezione del reclamo ed evade la risposta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da Artfidi Lombardia), prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF) o all'**Ombudam-Giurì Bancario Finanziario**.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) chiedere a Artfidi Lombardia, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia. Artfidi Lombardia mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.artfidi.it](http://www.artfidi.it) - le guide relative all'accesso all'ABF.

## LEGENDA

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Ombudsman-Giurì Bancario Finanziario:** strumento di risoluzione delle controversie riferito ai servizi bancari (dopo aver fatto ricorso all'ufficio reclami senza trovare soddisfazione)

**Banche (o istituti di credito):** gli istituti che hanno sottoscritto apposite convenzioni con Artfidi Lombardia in relazione a ciascuna tipologia di operazione e che erogano linee di credito a favore dei soci del Confidi e che risultano garantiti dal Confidi stesso.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Pmi:** piccole e medie imprese aventi meno di 250 occupati e con meno di 50 mln di € di fatturato annuo, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di €. In particolare, nell'ambito della categoria PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di €. Nell'ambito della categoria delle PMI si definisce microimpresa l'impresa con meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di €.

**Importo massimo garantito:** importo massimo di finanziamento sul quale viene calcolata la percentuale di garanzia prestata.

**Finanziamento:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito.

**Finanziamento straordinario:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito e finalizzato al pagamento di mensilità aggiuntive e/o imposte.

**Finanziamento garantito da pegno:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito e garantito da beni mobili o da valori di proprietà del debitore e/o di un altro soggetto.

**Finanziamento ipotecario:** credito per cassa concesso da una banca / istituto di credito e garantito da un immobile di proprietà del debitore sul quale viene iscritta ipoteca o di proprietà di un altro soggetto disponibile a fornire tale garanzia ipotecaria (terzo datore di ipoteca).

**Fidejussione:** credito di firma prestato, su richiesta della clientela, dalle Banche con le quali si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte.

**Garante:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del socio.

**Garanzia prestata dal Confidi:** obbligo che assume il Confidi, previa richiesta del socio del Confidi stesso, verso una banca / istituto di credito per garantire il rimborso del finanziamento da questi concesso al medesimo socio del Confidi.

**Offerta fuori sede:** quando la promozione e il collocamento dell'operazione viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze. ove "dipendenza" è da intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione dei contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Offerta in sede:** quando la garanzia viene offerta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

**Cliente:** il socio che ha aderito al Confidi e richiede la garanzia del Confidi stesso.

Data \_\_\_\_\_

Firma per accettazione  
(cliente) \_\_\_\_\_

Firma dell'operatore \_\_\_\_\_